Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 29 agosto 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. 915.

Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino. Pag. 5266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 916.

Estinzione della fondazione scolastica «Piero Delpiano» e della borsa di studio «Comm. Enrico Ronco» in Torino. Pag. 5269

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1968.

Approvazione del bilancio di previsione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» (gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1968-1969 . . . . Pag. 5269

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieti di caccia e uccellagione nei comuni di Amelia e Guardea Pag. 5273

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Nure, in comune di Podenzano . . . . . . Pag. 5273

Ministero dell'interno: Riconoscimento della polvere da caccia denominata «JK8» . . . . Pag. 5273

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5273

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1968 . . . . Pag. 5274

Banca d'Italia: Situazione al 31 luglio 1968 . . Pag. 5275

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Bari. Pag. 5276

Ministero della sanità: Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri . . . . Pag. 5276

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di operaio di 2ª categoria in prova, con la qualifica di meccanico presso la Direzione generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 5280

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale. Pag. 5280

Ministero delle finanze:

Diario delle prove scritte della sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette . . . . Pag. 5280

Pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª cat.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze» con la qualifica di idraulico . . . . . Pag. 5280

Pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª cat.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze» con la qualifica di aggiustatore meccanico. Pag. 5280

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 29 AGOSTO 1968:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 88 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte in seguito a rinuncia nel semestre gennaio-giugno 1968.

(7107)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **915.**

Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 473, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;

Visto l'atto in data 17 gennaio 1968 a rogito del notaio dott. Aldo Billia, di Torino, con il quale è stato costituito fra le casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, e ne è stato formato lo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino e con un fondo di garanzia iniziale di L. 2 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta, il credito fondiario e edilizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1968

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 66. — DI PRETORO

Statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e durata

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli, è ente morale a carattere consorziale con personalità giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformità alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.

Art. 2.

L'istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle Casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della superiore vigilanza.

Esso potrà inoltre costituire sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 3.

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire 2 miliardi e sono costituiti da 2.000 quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 1 milione ciascuna, sottoscritte come in appresso:

Cassa di Risparmio di Alessandria, n. 111 quote	L.	111.000.000
Cassa di Risparmio di Asti, n. 153 quote . . .	»	153.000.000
Cassa di Risparmio di Biella, n. 117 quote . . .	»	117.000.000
Cassa di Risparmio di Bra, n. 31 quote . . .	»	31.000.000
Cassa di Risparmio di Cuneo, n. 173 quote . .	»	173.000.000
Cassa di Risparmio di Fossano, n. 31 quote . .	»	31.000.000
Cassa di Risparmio di Saluzzo, n. 30 quote . .	»	30.000.000
Cassa di Risparmio di Savigliano, n. 22 quote .	»	22.000.000
Cassa di Risparmio di Torino, n. 1.210 quote .	»	1.210.000.000
Cassa di Risparmio di Tortona, n. 36 quote . .	»	36.000.000
Cassa di Risparmio di Vercelli, n. 86 quote . .	»	86.000.000
Totale . . .	L.	2.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'istituto a somma inferiore a lire un miliardo, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento glo-

bale in misura proporzionale al conferimento iniziale, di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo, e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 31.

Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure in cartelle di altri istituti.

TITOLO III
Organi dell'istituto

Art. 6.

Sono organi dell'istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il comitato;
il presidente;
il collegio sindacale;
il direttore.

Capo I
Assemblea dei partecipanti

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.

Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione, ai sensi del presente statuto.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i membri del collegio sindacale;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto; sullo scioglimento dell'istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dello emolumento da corrispondere ai sindaci;

f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *a*), *b*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto.

Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia.

Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.

Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.

Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo *c)* dello art. 8 occorre il voto unanime degli enti partecipanti; per quelle sugli oggetti di cui al punto *d)* il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti *b*), *e*) è richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.

Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore dell'istituto, che fungerà da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.

Capo II
Consiglio di amministrazione

Art. 12.

L'istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nello ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri del consiglio eletti nel corso di un triennio — per sostituzione od integrazione del numero — decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'istituto.

Art. 14.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dello istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 15.

Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, può provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui allo art. 2386 del codice civile.

Art. 16.

I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'istituto.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente ed ai sindaci.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'istituto.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre alla assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato;

5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;

7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto, su proposta del direttore;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'istituto;

12) sui compiti e responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento dell'istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.

Art. 19.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore, o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla sala della riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

Capo III

Comitato

Art. 20.

Il comitato è costituito dal presidente, dal vice presidente, da quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore dell'istituto.

Art. 21.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal consiglio di amministrazione.

Esso delibera tra l'altro:

a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal consiglio;

b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal consiglio.

Il comitato esprime altresì il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il comitato è convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la riunione può essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro membri.

I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato periodicamente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'istituto o degli enti partecipanti.

Capo IV

Presidente

Art. 23.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi d'urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Capo V

Collegio sindacale

Art. 24.

La gestione dell'istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato.

Capo VI

Direttore

Art. 25.

Alla direzione dell'istituto è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari e le sottopone al comitato;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, con facoltà di delegare a sua volta altri, i contratti di mutuo, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'istituto;

h) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza od impedimento, il direttore può essere validamente sostituito dal vice direttore — se nominato — o, in via subordinata, da un funzionario dell'istituto o da dirigenti o funzionari degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 26.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

TITOLO IV

Personale

Art. 27.

Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto può avvalersi dell'opera di liberi professionisti, ed assumere proprio personale.

Presso l'istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze degli enti stessi ai quali compete il rimborso della relativa spesa.

TITOLO V

Organizzazione

Art. 28.

Le casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'istituto, e pertanto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione; assistono ed agevolano i richiedenti nell'estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla direzione dell'istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Nella provincia di Novara, nel cui capoluogo non esiste sportello di alcuna cassa partecipante, potrà operare, previa autorizzazione della superiore vigilanza, un'apposita agenzia che funzionerà come direzione locale dell'istituto, con gli stessi compiti indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 29.

Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'istituto deve previamente sentire il parere della cassa partecipante nella cui zona trovasi il mutuatario o l'immobile oggetto del mutuo o dell'esecuzione.

Art. 30.

Le casse di risparmio partecipanti per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'istituto si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

TITOLO VI

Bilancio Utili Fondi di riserva

Art. 31.

L'esercizio dell'istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio verrà chiuso il 31 dicembre 1968.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per i residui nove decimi:

a) alle casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6 per cento;

b) la parte ancora restante ad ulteriori fondi di riserva.

Art. 32.

In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione dello Istituto, le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 916.

Estinzione della fondazione scolastica « Piero Delpiano » e della borsa di studio « Comm. Enrico Ronco » in Torino.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Piero Delpiano » e la borsa di studio « Comm. Enrico Ronco », vengono estinte e le residue disponibilità patrimoniali devolute alla cassa scolastica dell'istituto « Germano Sommeiller », di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 79. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1968.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1968-1969.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata istituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse con l'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto l'art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, con il quale è stata istituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », una seconda gestione speciale per provvedere alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio 1968, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi);

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1967-68 — l'importo di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per il primo semestre dell'esercizio 1968-69, la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Ritenuto che per l'esercizio 1969 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rimarrà invariato e che, pertanto, il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » potrà disporre di una assegnazione di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) per il secondo semestre dell'esercizio 1968-69;

Visto il decreto interministeriale del 16 luglio 1968, con il quale è stato fissato in L. 25.000.000.000 (venticinquemiliardi) il contributo straordinario dovuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione assicurativa contro la disoccupazione - al « Fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori » a norma dell'art. 62, lett. *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e le appendici numeri 1 e 2 relative, rispettivamente, alle entrate ed alle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio 1968-69;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed i preventivi delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » (appendice n. 1) e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » (appendice n. 2) per l'esercizio 1968-69, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969.

CAPITOLO		Importo
Numero	Denominazione	
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	960.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000.000
2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	90 000.000
3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625)	150.000.000
4	Contributo annuo a carico della cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	10.710.000.000
5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	260.000.000
6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	880.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . . .	32.090.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
7	Assegnazioni straordinarie dello Stato . . .	*per memoria*
8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (articolo 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	25.000.000.000
9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	*per memoria*
10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539) . .	*per memoria*
11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	3.500.000.000
12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182	1.300.000.000
13	Entrate per vendita beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000
	A riportare . . .	29.820.000.000

Segue TABELLA *A*

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo
		Lire
	Riporto . . .	29.820.000.000
14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	1.940.000.000
15	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi .	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie . . .	31.760.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	64.810.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	3.240.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	12.500.000.000
3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lett. *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	25.800.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione	1.50.000.000
5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	90.000.000
6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	3.000.000.000
7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625)	150.000.000
8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori e per disoccupati e categorie speciali . . .	400.000.000
9	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	10.710.000.000
10	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	400.000.000
11	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . . .	70.000.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	56.510.000.000

Segue TABELLA *A*

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo
		Lire
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
12	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	8.200.000.000
13	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	100.000.000
14	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	*per memoria*
15	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22. del D. L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182 . .	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie . .	8.300.000.000
	Totale generale delle spese . . .	64.810.000.000
16	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	64.810.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969.

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	400.000.000
	PARTE I. — *Entrate*	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000
	A riportare . . .	3.000.000.000

Segue TABELLA B

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Riporto . . .	3.000.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n 25)	8.200.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	120.000.000
4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lett. *e*, della legge 19 gennaio 1955, n 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	40.000.000
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti .	1.100.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . .	12.460.000.000
	Totale generale delle entrate . .	12.860.000.000
	PARTE II — *Spese*	
1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.500.000.000
2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	800.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000
4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	6.000.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 . . .	*per memoria*
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	10.000.000
	Totale delle spese . . .	12.860.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	12.860.000.000

TABELLA C

Appendice n. 2 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969.

(Legge 6 agosto 1966, n. 625)

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	483.000.000
	PARTE I. — *Entrate*	
1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato allo orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)	150.000.000
2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	10.000.000
3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)	*per memoria*
4	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	160.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	643.000.000
	PARTE II. — *Spese*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art 3)	380.000.000
2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)	50.000.000
3	Spese per la istituzione di appositi Centri di formazione professionale (art. 3)	40.000.000
4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12) . .	150.000.000
5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	10.000.000
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »	13.000.000
	Totale delle spese . . .	643.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	643.000.000

Roma, addì 18 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Amelia e Guardea.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, fino al 30 giugno 1971, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, la caccia e l'uccellagione al colombaccio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nei territori dei comuni di Amelia e Guardea (Terni) della superficie di ha. 2.100 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: « nord, da quota 503 nei pressi del fosso Suarocchi per piani Peloni a quota 684, fino a quota 590; est, da quota 590 per il podere Lunghetta fino al fosso di Cremenzano a quota 482; indi per Casa Bianca e il podere Farrattini fino alla strada Amelia-Lugnano in Teverina a quota 386 nei pressi della Cavallerizza; sud, strada Amelia-Lugnano in Teverina, da quota 386, nei pressi della Cavallerizza, fino a Madonna dei Pini; ovest, da Madonna dei Pini, per Monte Pian di Nappa e la Pescareccia, fino al fosso Suarocchi a quota 503.

(8060)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Nure, in comune di Podenzano

Con decreto 20 giugno 1968, n. 1190, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Nure, segnato nel catasto del comune di Podenzano (Piacenza) ai fogli n. 32 e 33 di complessivi Ha 1.08.00 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 13 aprile 1964, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8035)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « JK8 »

La polvere da caccia denominata « JK8 », fabbricata dalla ditta Aktiebolaget Bofors Nobelkrut (Svezia), è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria I, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 28 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,35	621,20	621,2050	621,20	621,18	621,33	621,21	621,20	621,35	621,25
$ Can.	579,20	579,05	579 —	579,05	579 —	579,18	579 —	579,05	579,20	579 —
Fr. Sv.	144,42	144,55	144,50	144,51	144,50	144,43	144,52	144,51	144,42	144,55
Kr. D.	82,76	82,74	82,80	82,77	82,70	82,78	82,77	82,77	82,76	82,76
Kr. N.	87 —	86,98	87 —	86,97	87 —	87,04	86,99	86,97	86,99	87 —
Kr. Sv.	120,41	120,40	120,42	120,425	120,40	120,45	120,435	120,425	120,41	120,40
Fol.	170,98	171,15	171,15	171,085	171,20	171 —	171,15	171,085	170,98	170,95
Fr. B.	12,40	12,40	12,40	12,4015	12,40	12,42	12,3960	12,4015	12,40	12,395
Franco francese	124,94	124,93	124,96	124,935	124,80	124,90	124,89	124,935	124,94	125 —
Lst.	1483,90	1483,20	1483,40	1483,25	1483 —	1483,85	1483,50	1483,25	1483,90	1483,10
Dm. occ.	155,15	155,95	156,10	155,93	155,90	155,10	156,05	155,93	155,15	155,90
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,07	24 —	24,09	24,07	24,07	24,07	24,075
Escudo Port.	21,68	21,69	21,75	21,68	21,70	21,65	21,65	21,68	21,68	21,68
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,94	8,925	8,90	8,90	8,93	8,925	8,92	8,92

Media dei titoli del 28 agosto 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	111,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,205
1 Dollaro canadese	579,025
1 Franco svizzero	144,515
1 Corona danese	82,77
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	120,43
1 Fiorino olandese	171,117
1 Franco belga	12,399
1 Franco francese	124,912
1 Lira sterlina	1483,375
1 Marco germanico	155,99
1 Scellino austriaco	24,07
1 Escudo Port.	21,665
1 Peseta Sp.	8,927

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1968				
		Incassi (in milioni di lire)			Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				12.103		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	3.911.904				
	residui	443.550				
	Totale		4 355 454			
Entrate extra-tributarie	competenza	182.870				
	residui	67.421				
	Totale		250.291			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	4.094 774			3.542 923	
	residui	510 971			676.613	
	Totale			4 605.745		4.219.538
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	281 733				
	residui	11 923				
	Totale			293 656		
Accensione di prestiti	competenza	722 716				
	residui	291 699				
	Totale			1.014.415		
Spese in conto capitale	competenza				1.202 326	
	residui				300 679	
	Totale					1.503 005
Rimborso di prestiti	competenza				51.084	
	residui				304.543	
	Totale					355.627
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.015 679			3.002.654	
Conti correnti		13.880 743			13.575.875	
Incassi da regolare		2.532 379			2.500.583	
Altre gestioni		6 309 317			1.713.213	
	Totale			25.738.118		24.792.325
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		158.120			177.402	
Pagamenti da regolare		183 696			223.003	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		952 431			1.160.153	
Altri crediti		10.130.770			10.645.192	
	Totale			11.425.017		12.205.750
	Totale complessivo			43.089.054		43.076.245
Fondo di cassa al 31 luglio 1968				—		12.809
	Totale a pareggio			43.089.054		43.089.054

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1968 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.809	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	26.447		
Pagamenti da regolare	221 610		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	560 567		
Altri crediti	1.826 199		
Totale crediti		2.634.823	
In complesso			2.647.632
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.614.423		
Conti correnti	1.975 804		
Incassi da regolare	216.173		
Altre gestioni	1.033.860		
Totale debiti			6.840.260
Situazione del Tesoro (passività)			4.192.628
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1968	203 543		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(8146)

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1968

ATTIVO

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.686.284.510.876 —
Cassa	»	36.129.375.157 —
Portafoglio su piazze italiane	»	977.230.235.095 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	371.082.988 —
Anticipazioni	»	838.125.459.846 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.266.621.275.125 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	749.672.215.869 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	379.839.182.475 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	527.962.549.650 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	64.855.445.607 —
Spese	»	94.418.036.280 —
	L.	7.960.509.368.969 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.122.213.322.073 —
	L.	15.082.722.691.042 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.	15.085.650.624.430 —

PASSIVO

PASSIVO				
Circolazione			L.	4.843.287.431.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	43.148.938.414 —
Depositi in conto corrente liberi			»	59.368.966.344 —
Conti correnti vincolati			»	2.326.496.447.169 —
Creditori diversi			»	577.462.095.307 —
Rendite del corrente esercizio			»	94.969.992.205 —
			L.	7.944.733.870.439 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	9.116.893.258 —		
Fondo di riserva straordinario	»	6.358.605.272 —		15.775.498.530 —
			L.	7.960.509.368.969 —
Depositanti			»	7.122.213.322.073 —
			L.	15.082.722.691.042 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE			L.	15.085.650.624.430 —

[illegible]

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere generale: MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato il 21 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1968;

Letta la nota n. 3604, in data 19 luglio 1968, con la quale il presidente della corte d'appello di Bari, nell'informare che il dott. Mario Cecere, sostituto procuratore generale a Bari e componente supplente di quella commissione, è stato trasferito alla corte di appello di Bari, quale consigliere, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Francesco Ancona, sostituto procuratore generale presso la predetta corte d'appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Ancona è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari in sostituzione del dott. Mario Cecere.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1968
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 307

(8964)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica

B) età non inferiore gli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per

la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) diploma di ragioniere e perito commerciale

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini alla amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del prescritto titolo di studio, nonchè l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a compovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto allo accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o duante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi armati dello Stato possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifisa di vice ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i vice ragionieri in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 11

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Prova orale:

A) materie delle prove scritte;

B) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

C) nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

D) elementi di diritto civile: libro III (della proprietà), libro IV (delle obbligazioni) libro V (del lavoro) del codice civile;

E) nozioni sull leggi cambiaria e fallimentare;

F) nozioni sulla organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

Prove orali facoltative:

a) lingua estera, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo;

b) elementi di statistica.

Prove pratiche facoltative:

1) calcolo meccanico;

2) dattilografia

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . nato a (provincia di . . .) il residente in . . . (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l'Istituto di in data

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame
11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data . . .

Firma

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6417)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di operaio di 2ª categoria in prova, con la qualifica di meccanico presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1967 registro n. 8, foglio n 92, con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di operaio in prova, con la qualifica di meccanico, nella seconda categoria del personale operaio alla Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1968 registro n. 8, foglio n 318, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice;

Considerato che l'ispettore di 2ª classe dott. Maurizio Alciator, segretario della commissione predetta, è impossibilitato per motivi sopravvenuti, ad espletare ulteriormente l'incarico affidatogli e che, pertanto, deve essere sostituito;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore di 2ª classe dott. Maurizio Alciator è sostituito nell'incarico di cui alle premesse dal segretario principale Casaglia rag. Armando appartenente al ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dal giorno 3 giugno 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1968
Registro n. 9 Trasporti (Isp. Gen. Av. Civ.), foglio n. 105

(8043)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

La prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, avrà luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 7 ottobre 1968, con inizio alle ore 9.

(8062)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte della sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 401523, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1968, registro n. 18 Finanze, foglio n. 283, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni 11 e 12 novembre 1968, con inizio alle ore 8,15 di ciascun giorno.

(8009)

Pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª cat.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze » con la qualifica di idraulico.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 23 agosto 1968 il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1968, registro 17 Finanze, foglio n. 304, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione centrale delle finanze » con la qualifica di idraulico, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1965.

(8120)

Pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª cat.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze » con la qualifica di aggiustatore meccanico.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 23 agosto 1968 il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1968, registro n. 17 Finanze, foglio n. 303, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze », con la qualifica di aggiustatore meccanico, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1965.

(8121)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.